

Dalla tutela al restauro del patrimonio librario e archivistico

Storia, esperienze, interdisciplinarietà

a cura di Melania Zanetti

Fotografare per conservare: libera riproduzione come opportunità per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico

Mirco Modolo

(Archeologo e archivista indipendente)

Abstract On 29th August 2017 the competition law (L. 124) came into effect, sanctioning free reproduction with personal devices of public domain books and archival sources. As a direct consequence public libraries and archives immediately allowed users to make digital copies of records in consultation removing several onerous levels of bureaucracy and making the role of a researcher much easier. The present essay analyses the document of Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici of Minister of Cultural Heritage, Activities and Tourism (16-05-2016) and two ministerial circular letters containing guidelines on free self reproductions in public libraries and archives. The paper emphasises the importance of free reproduction in order to improve preservation of archival records and historical volumes and to relaunch the role of archives and libraries as centres of cultural dissemination in our society.

Sommario 1 La liberalizzazione delle riproduzioni in archivi e biblioteche introdotta dalla L. 124/2017. – 2 Le circolari delle Direzioni Generali Archivi e Biblioteche. – 3 L'autorizzazione preventiva e le 'ragioni' della conservazione. – 4 Il principio di equivalenza tra consultazione e riproduzione nella mozione del Consiglio Superiore MiBACT del 16 maggio 2016. – 5 Conclusioni.

Keywords Photography. Digital reproduction. Archives. Libraries. Historical research. Documentary sources.



1 La liberalizzazione delle riproduzioni in archivi e biblioteche introdotta dalla L. 124/2017

Il trapasso dall'analogico al digitale ha mutato radicalmente il rapporto della società con l'immagine e, con essa, le modalità e gli strumenti della ricerca storica in archivi e biblioteche nell'ultimo ventennio. Se da un lato la digitalizzazione di manoscritti e volumi storici avviata dagli istituti di conservazione ha acquisito sempre più rilievo, dall'altro si è fatta sempre più avvertita l'esigenza da parte del singolo studioso di fare ricorso a fotocamere e a smartphone personali per agevolare la trascrizione dei testi e lo studio dei loro supporti materiali. Le attuali tecnologie offrono infatti

Studi di archivistica, bibliografia, paleografia 4

DOI 10.14277/6969-215-4/SABP-4-11 | Submitted: 2018-01-30

ISBN [ebook] 978-88-6969-215-4 | ISBN [print] 978-88-6969-216-1

© 2018 |   Creative Commons 4.0 Attribution alone

straordinarie opportunità per la ricerca, che però in Italia hanno a lungo stentato ad affermarsi compiutamente a causa di divieti o tariffe imposte sulle fotografie eseguite dall'utente con il proprio mezzo digitale nelle sale studio di archivi e biblioteche.

Il 29 agosto 2017, con l'entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 124/2017, art. 1, c. 171) (Modolo 2017c; Modolo 2017d, 111-15; Garacci 2017), la situazione è tuttavia radicalmente mutata: la liberalizzazione della riproduzione dei beni bibliografici e archivistici ha avuto il merito di portare a compimento un processo inaugurato quattro anni fa, nel 2014, con l'uscita del decreto legge «Art Bonus» che in un primo tempo aveva reso libera la riproduzione per fini culturali di tutti i beni culturali, salvo poi escludere i beni archivistici e librari in sede di conversione del decreto in legge (l. 106/2014).¹ La più recente liberalizzazione ha modificato l'art. 108 del codice dei beni culturali, consentendo per la prima volta agli utenti di tutte le biblioteche e gli archivi pubblici italiani di riprodurre liberamente con i propri dispositivi digitali a distanza, senza flash o treppiedi, sia gli stampati che i documenti d'archivio non sottoposti a restrizioni di consultabilità per ragioni di riservatezza (ai sensi degli artt. 122-127 del codice dei beni culturali), nel rispetto in ogni caso delle norme poste a tutela del diritto d'autore e per finalità diverse dal lucro.

A distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore della liberalizzazione, è tempo di trarre un bilancio provvisorio di questa esperienza, esaminandone le principali problematiche emerse in sede di prima applicazione, con particolare riferimento al rapporto tra fruizione dei beni archivistici e bibliografici, riproduzione digitale e istanze di conservazione, anche al fine di trarre spunti utili per meglio indirizzare e perfezionare il processo di regolamentazione, tutt'ora in itinere, avviato dal Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici del MiBACT già più di un anno prima che la l. 124 entrasse in vigore. La mozione del 16 maggio 2016, adottata nell'imminenza della modifica normativa, era articolata in sei linee guida operative che, sia pure solo in parte, sarebbero state effettivamente riprese dalle circolari ministeriali successive.

2 Le circolari delle Direzioni Generali Archivi e Biblioteche

Attualmente la libera riproduzione con mezzo proprio è regolata dalla circolare n. 33 della Direzione Generale Archivi del 7 settembre 2017² e

¹ Il dibattito sulla libera riproduzione digitale in archivi e biblioteche è riassunto in Pigliaru 2015; Modolo, Tomicelli 2016; Modolo 2017a; Modolo 2017b (con bibliografia precedente); Pavolini 2017, 95-8.

² Il testo della circolare è disponibile online: http://www.archiviodistato.siena.it/wp-content/uploads/2017/09/Circolare-n.-33_2017.pdf (2018-02-12). A questo documento

dalla circolare n. 14 della Direzione Generale Biblioteche del 21 settembre 2017.³ Si tratta di due documenti che, in ragione delle notevoli analogie prescrittive, è preferibile analizzare in stretta sinossi: essi mutuano dalla citata mozione del Consiglio Superiore due importanti previsioni, quali la cessione gratuita delle digitalizzazioni già eseguite dall'istituto e la semplificazione della procedura di pubblicazione delle riproduzioni di documenti archivistici in pubblicazioni scientifiche di carattere commerciale (cf. Modolo 2017c; Modolo 2017d, 114), ma soprattutto introducono entrambi l'istituto della autodichiarazione ex post, che ha preso il posto della tradizionale richiesta preventiva di autorizzazione all'uso del mezzo proprio.⁴

L'autodichiarazione, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, il cui modello si trova allegato a entrambe le circolari, va sottoscritta dall'utente al termine delle riprese fotografiche, le quali sono state rese non solo gratuite, ma anche - benché ciò non sia espresso chiaramente nelle circolari - dispensate dalla autorizzazione preventiva, come si vedrà meglio oltre. Nell'autodichiarazione ogni studioso afferma di aver agito nel rispetto delle norme di tutela previste dall'istituto, in piena coscienza del novellato art. 108 del codice dei Beni Culturali, del diritto di autore per i beni librari e della prescrizioni in materia di riservatezza del dato sensibile per i beni archivistici. In altri termini la sottoscrizione di tale documento trasferisce integralmente la responsabilità del rispetto delle norme di legge dall'istituto all'utente, sollevando l'istituto da quegli oneri di vigilanza e controllo preventivo che il nuovo regime ha rimosso per legge, analogamente a quanto si osserva nella maggior parte delle biblioteche europee (dove per altro non si richiede di compilare alcun modulo né prima né dopo la riproduzione).⁵ Le circolari inoltre concedono facoltà all'istituto di richiedere una ulteriore dichiarazione, con la quale l'utente assicura di essere a conoscenza delle norme di legge in materia di riproduzione, da consegnare contestualmente al tesseramento, al rinnovo annuale della tessera, oppure da integrare nel modulo

ha fatto seguito la circolare 39 del 29 settembre 2017 che ha precisato alcuni punti della precedente, quale la pubblicazione delle riproduzioni di beni archivistici, la riproduzione autorizzata di intere serie archivistiche e la cessione gratuita delle digitalizzazioni già disponibili presso gli archivi di Stato.

3 URL <http://www.librari.beniculturali.it/opencms/export/sites/dgbid/it/documenti/2017-Luglio-Settembre/Legge4Agosto2017-ServiziodiRiproduzione.pdf> (2018-02-12).

4 Già il giorno prima dell'entrata in vigore della l. 124/2017, il 28 agosto, la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze era stata il primo istituto in Italia a diffondere online un regolamento sulla libera riproduzione, successivamente integrato nel nuovo regolamento interno della Biblioteca che ha per la prima volta introdotto l'autodichiarazione, successivamente accolta dalle circolari 33 della Direzione Generale Archivi e 14 della Direzione Generale Biblioteche.

5 Per una disamina generale dei regolamenti europei cf. Modolo 2017a.

di richiesta per la consultazione del materiale (alternativa, quest'ultima, prevista dalla sola circolare della direzione Generale Biblioteche).

Chiariti i punti di contatto tra i due documenti, è proprio in materia di conservazione, in particolare nel rapporto tra consultazione e riproduzione, che si colgono invece con maggiore nettezza le rispettive divergenze: nel caso dei documenti archivistici, qualora questi ultimi siano ritenuti «in condizioni di conservazione non soddisfacenti, o che possano soffrir danno per ripetute riproduzioni o per qualsivoglia altro motivo, la direzione dell'Istituto può sempre negare, motivatamente, il permesso della loro riproduzione».⁶ Viceversa, siffatte esclusioni non sono previste dalla circolare per le biblioteche, che preferisce dettare una serie di accortezze per garantire la tutela fisica del supporto nel corso della riproduzione: «i libri e i documenti da riprodurre dovranno essere manipolati con attenzione, avendo cura di non mettere a rischio il materiale per ottenere immagini di migliore qualità; in particolare, va rigorosamente mantenuto l'ordine nel materiale sciolto». Sono inoltre indicate nel dettaglio le azioni da evitare, come «spianare le carte con le mani, forzare l'apertura dei volumi, piegare le pagine, rimuovere carte o tavole dagli eventuali passepartout, tenere sospesi i volumi o i documenti (es. per riprodurre le filigrane)», «trasferire il materiale in altre zone della Biblioteca allo scopo di ottenere migliori condizioni di luce» fino al divieto di «salire sulle sedie» (!) e «appoggiare il materiale per terra». Più arduo da osservare, per lo meno in assenza di cordoncini fermapagine, appare l'invito a «tenere il proprio dispositivo con entrambe le mani, così da evitare il rischio di caduta dello stesso sul materiale», cui fa eco il divieto, espresso subito dopo, di usare «una delle mani per tenere fermo il volume». Si delinea quindi una ampia casistica comportamentale, suscettibile in ogni caso di essere ampliata in presenza di «materiale di particolare rarità, antichità, fragilità», la quale si prefigge lo scopo di allineare l'attività della consultazione con quella della riproduzione antepo-
nendo la raccomandazione all'esclusione predeterminata di intere categorie documentali dal campo della riproduzione con mezzo proprio, che invece è stata espressamente prevista dall'omologa circolare della Direzione Generale Archivi.

⁶ In ciò la circolare si richiama al regolamento per gli archivi di Stato (R.D. n. 1163/1911), in particolare all'art. 88, che tuttavia andrebbe aggiornato coerentemente con le recenti modifiche normative che stabiliscono il principio generale della libera riproduzione dei beni archivistici già consultabili in via ordinaria, senza eccezioni espresse per ragioni conservative.

3 L'autorizzazione preventiva e le 'ragioni' della conservazione

A distanza di circa quattro mesi dall'uscita dei rispettivi regolamenti attuativi si fatica ancora a trovare una linea sull'uso dell'autodichiarazione che sia comune a tutti gli archivi e a tutte le biblioteche. Le circolari infatti non specificano con chiarezza in quale momento l'utente sia tenuto a consegnarla, benché risulti evidente che il ruolo di essa, 'diplomaticamente' parlando, sia quello di certificare una azione già conclusa, come ben si coglie leggendo il testo del modello allegato alle circolari.⁷ Al contrario alcuni istituti tendono a richiedere all'utente l'autodichiarazione prima ancora che egli effettui le riproduzioni, con il risultato che questa finisce nei fatti per assolvere le funzioni che erano svolte dalla tradizionale autorizzazione preventiva, prima che la l. 124 intervenisse per sopprimerla definitivamente.

In questo caso le intenzioni del legislatore si trovano espresse, fuor da ogni dubbio, nel dossier del Senato che illustra le novità della legge, chiarendo che la liberalizzazione estende ai beni archivistici e librari «le ipotesi in cui la stessa [cioè la riproduzione] non necessita di autorizzazione e ampliando i casi in cui non è dovuto alcun canone».⁸ Come s'è detto in precedenza, la l. 124 ha di fatto portato a compimento la 'prima liberalizzazione' operata dalla l. 106/2014 (Art Bonus), la quale già stabiliva «l'esonero anche dall'obbligo di autorizzazione» non facendo altro che sostituire il potere di controllo *ex post* del Ministero con il potere di rilasciare le concessioni *ex ante*.⁹ Di conseguenza chi è libero di fotografare nei musei, senza quindi alcun filtro autorizzatorio, è libero di farlo allo stesso modo, cioè senza autorizzazione, anche nelle biblioteche e negli archivi pubblici, alle condizioni stabilite dalla legge.

Anche volendo rinunciare all'ausilio di strumenti interpretativi ufficiali quali sono gli atti parlamentari appena citati, è sufficiente la piana lettura del novellato art. 108 del codice dei beni culturali per concludere che, se

7 Le circolari non specificano esattamente quando l'utente debba consegnare l'autodichiarazione. In entrambi i casi le dichiarazioni tuttavia fanno riferimento alle riproduzioni già effettuate, anche perché risulterebbe difficile dichiarare una azione prima ancora di averla compiuta. In particolare nel modulo di autodichiarazione allegato alla circolare della Direzione Generale Archivi l'utente dichiara «di aver riprodotto in data odierna, con mezzi propri, avendone titolo, ai sensi dell'articolo 108, commi 3 e 3-bis, del D.Lgs. n. 42/2004 il materiale avuto in consultazione presso l'Archivio», mentre nel modulo per gli archivi l'utente «dichiara di aver riprodotto con mezzi propri il seguente materiale avuto in data odierna in consultazione presso i locali della Biblioteca». È dunque evidente che affermare di aver compiuto una determinata attività prima ancora di averla compiuta comporta una dichiarazione che risulta non veritiera fino al compiersi di essa stessa.

8 URL <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01029805.pdf> (2018-02-12).

9 URL http://www.camera.it/leg17/995?sezione=documenti&tipoDoc=lavori_testo_pdl&idLegislatura=17&codice=17PDL0021780 (2018-02-12).

una riproduzione digitale a distanza (senza flash e senza treppiede) di volumi a stampa di pubblico dominio o di documenti di archivio concessi in ordinaria consultazione è libera (e non semplicemente gratuita) ne consegue logicamente che essa debba rimanere anche esente da autorizzazione; se infatti il reale obiettivo del legislatore fosse stato la mera gratuità, è chiaro che non si sarebbe reso necessario intervenire sul testo del codice dei beni culturali, per altro al culmine di un tortuoso iter parlamentare durato quasi un anno e mezzo. Sarebbe infatti bastato emanare una semplice circolare ministeriale che, stante la riproduzione non libera dei beni bibliografici e archivistici, la rendesse comunque gratuita, sia pure dietro autorizzazione.¹⁰

Eppure, nonostante la chiarezza della norma, in alcuni regolamenti di istituto, pur aggiornati a seguito dell'entrata in vigore della l. 124, si ammette la riproduzione gratuita con mezzo proprio dei documenti in consultazione «previa compilazione del modulo predisposto dal Ministero e richiedibile direttamente in Sala di Studio»,¹¹ oppure si rinvencono espressioni che possono suonare quantomeno contraddittorie, come per esempio quando si stabilisce che «l'autorizzazione alla libera riproduzione deve essere in ogni caso richiesta al personale».¹² Il mantenimento di un regime autorizzatorio, non solo solleva dubbi di legittimità, ma – cosa ben più grave – può diventare un pericoloso mezzo per svuotare completamente di senso la riforma. È ciò che in effetti sembra essersi verificato presso l'archivio di Stato di Palermo: negare sistematicamente l'autorizzazione all'uso del mezzo digitale per presunte 'ragioni di conservazione', anche quando si tratta di documentazione normalmente concessa in consultazione, di fatto ha significato impedire all'utente l'uso dello smartphone in sala studio obbligandolo a rivolgersi, a pagamento, al servizio interno di riproduzione, con tutti i disagi noti prima dell'entrata in vigore della legge.¹³

10 Anzi, probabilmente una simile circolare sarebbe stata persino superflua, giacché, a ben guardare, l'art. 108 del codice, nella versione precedente la l. 106/2014, prevedeva chiaramente l'esenzione dal pagamento di qualsiasi canone per riproduzioni effettuate per scopi personali o di studio («Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici e privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro»), come giustamente rilevato da Brugnoli e Gardini (2013, 228).

11 Cf. il regolamento della sala studio dell'Archivio di Stato di Perugia (<http://www.archiviodistatoperugia.it/listituto/le-sale-di-studio/perugia>) (2018-02-12) e l'avviso pubblicato sul sito web dell'Archivio di Stato di Piacenza (<http://www.archiviodistatopiacenza.beniculturali.it/index.php?it/21/archivio-delle-novit/55/circolare-n-33-della-direzione-generale-per-gli-archivi>) (2018-02-12).

12 Cf. l'avviso della Biblioteca Marucelliana di Firenze (http://www.maru.firenze.sbn.it/BMFI_Riproduzioni_Mezzi_Propri.pdf) (2018-02-12).

13 Come si legge nell'appello rivolto al ministro Franceschini da alcuni utenti dell'archivio di Stato di Palermo: <http://www.patrimoniosos.it/rsol.php?op=getarticle&id=131461> (2018-02-12); cf. anche Garacci 2017.

La contrapposizione tra la direzione dell'istituto e gli utenti palermitani, i quali in un appello al ministro dichiaravano di sentirsi discriminati rispetto agli altri archivi della stessa Sicilia dove il principio della libera riproduzione invece sarebbe stato pienamente rispettato, è stata inoltre all'origine di una lettera dell'associazione ARCH.I.M. (Archivisti in Movimento) alla direzione dell'archivio¹⁴ e di ben due interrogazioni parlamentari.¹⁵ In particolare a queste ultime ha fatto seguito, in data 20 dicembre 2017, la risposta del ministero che, nelle conclusioni, ha evidenziato la necessità di mantenere ben saldo il principio della equivalenza tra consultazione e riproduzione già enunciato dalla mozione del Consiglio Superiore MiBACT del 16 maggio 2016 e di garantire il monitoraggio sulla corretta e piena attuazione del comma 3-bis dell'articolo 108 del Codice dei beni culturali, come modificato dalla legge 124/2017 e in linea con i principi che l'hanno ispirato:¹⁶ una indicazione forte che, come si vedrà oltre, suggerisce importanti linee guida per una futura regolamentazione *in subiecta materia*.

Il caso in questione sembra essere isolato nel panorama nazionale, ma è parimenti rappresentativo delle difficoltà, incontrate da una parte dell'amministrazione, di liberarsi dallo schema autorizzatorio previgente - assimilato a baluardo indispensabile per garantire la conservazione - e, più in generale, di digerire la radicalità del principio della libera riproduzione che ha improntato la riforma. È evidente che le ragioni della tutela fisica si prestano a divenire un facile pretesto per procedere al ridimensionamento, se non all'annullamento dei benefici alla ricerca introdotti dalla liberalizzazione da parte dei soggetti che continuano a coltivare su di essa riserve o ostilità preconcepite. Non si sfugge infatti all'impressione che dietro le preoccupazioni per la conservazione si celino inquietudini scaturite da una concezione del patrimonio culturale che a buon diritto è stata etichettata come 'proprietaria' (Volpe 2015, 83-7). Nei confronti della riproduzione digitale si avverte ancora un sentimento di diffidenza, latente ma ben radicato, che la considera come una potenziale minaccia nei confronti dell'unicità del documento originale, del prestigio dell'istituto che lo de-

14 URL <https://archivistinmovimento.org/2017/12/19/libere-riproduzioni-conmezzo-proprio-lettera-di-archim-alla-direzione-dellarchivio-di-stato-di-palermo/> (2018-02-12).

15 Interrogazione a risposta in commissione (5/12871) presentata in data 2017-12-04 dalla deputata Manuela Ghizzoni e cofirmata da Mara Mucci e Flavia Piccoli Nardelli: <http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5%2F12871&ramo=C&leg=17> (2018-02-12); interrogazione a risposta in commissione, abbinata alla precedente, presentata il 2017-12-13 dalla deputata Sofia Amoddio e cofirmata da Luisella Albanella, Francesco Ribauda e Maria Iacono: <http://aic.camera.it/aic/scheda.html?core=aic&numero=5/12933&ramo=C&leg=17> (2018-02-12).

16 Risposta del Sottosegretario di Stato Istruzione, Università, Ricerca Gabriele Toccafondi su delega MiBACT (20/12/2017): <http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/12/20/leg.17.bol0935.data20171220.com07.pdf>.

tiene, ed eventualmente del funzionario (o del docente universitario) che pretende per sé diritti esclusivi di studio e pubblicazione. E chi del bene finisce per sentirsi il proprietario è maldisposto a tollerare il proliferare di copie digitali a opera di terzi, quasi si trattasse di una vera e propria privazione, o peggio, di un furto (Manacorda 2014, 92). Quand'anche mossa dalle migliori intenzioni, l'enfasi sulla proprietà dello Stato, con l'ansia da controllo che ne deriva, rischia di far percepire la proprietà pubblica sempre più come *res nullius* e sempre meno come risorsa collettiva da valorizzare attraverso le straordinarie potenzialità di disseminazione del sapere che il digitale oggi è invece capace di sviluppare. Forti di questa consapevolezza, oggi dovremmo allora essere in grado di ridimensionare i timori di Walter Benjamin, il quale nella riproducibilità tecnica delle opere d'arte intravedeva il rischio di sminuire l'aura di autenticità che circonfonderebbe l'originale (Benjamin 1966).

Le preoccupazioni per la tutela dei beni fotografati, quando non sono pretestuose, appaiono poco fondate, potendo tutt'al più trovare giustificazione nel lontano 1911, data cui risale il regolamento per gli archivi di Stato italiani,¹⁷ e in parte fino a non molti anni orsono, quando, prima della rivoluzione del digitale, si era soliti ricorrere a strumenti di riproduzione a contatto come macchine fotocopiatrici o scanner (correntemente utilizzati fino a poco tempo fa negli archivi per riprodurre registri cinquecenteschi). Oggi, invece, in presenza di dispositivi a distanza come fotocamere digitali compatte e smartphone dalla tecnologia sempre più avanzata e ormai alla portata di tutti¹⁸ è possibile ottenere immagini di qualità accettabile per le necessità della ricerca anche in condizioni di illuminazione apparentemente sfavorevoli, senza la tentazione e il rischio di comprimere i codici, e senza aggiungere altre inutili forme di stress fisico a carico del manoscritto.¹⁹ Il digitale dunque non è di per sé ostile alla conservazione, e

17 In particolare l'art. 88 del Regio Decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, oggi superato dalle prescrizioni contenute nell'art. 108 del codice dei beni culturali, disciplinava la riproduzione, la quale prevedeva una istanza di autorizzazione per riproduzioni effettuate dal fotografo (il cui nome andava menzionato espressamente), il pagamento di una 'tassa di ricerca' e il «diritto di lire cinque per ogni facciata di dimensione legale del documento riprodotto», da cui erano esenti le riproduzioni eseguite a scopo di studio. Il permesso poteva essere negato «nel caso che si tratti di atti in condizioni di conservazione non soddisfacenti, o che possano soffrir danno per ripetute riproduzioni o per qualsivoglia altro motivo».

18 Di diverso avviso, tuttavia, Lucinia Speciale, secondo la quale «consentire le riprese personali a chi abbia mezzi propri non significa garantire un diritto a tutti, ma solo a quelli che possono permettersi uno strumento relativamente costoso» (<http://www.bianchibandinelli.it/2015/06/23/riproduzioni-libere-maneggiamo-con-cura/>) (2018-02-12).

19 Sono affermazioni ovvie solo in apparenza. Per convincersene basti tenere presente che sino a due anni orsono v'era, in Consiglio Superiore, chi giudicava sostanzialmente inutile il ricorso alla fotocamera dalla propria postazione di studio perché ritenuta non in grado di restituire immagini sufficientemente nitide per una trascrizione, come si apprende dalla lettura della sintesi del verbale, seduta del Consiglio Superiore MiBACT del 21 luglio

anzi consente di ridurre al minimo quell'inutile usura dei documenti che si determina nel corso di una prolungata e reiterata attività di consultazione, evitabile con il libero ricorso alla fotografia.²⁰

In definitiva le resistenze culturali all'applicazione della norma, spesso mascherate da timori per la tutela fisica dei materiali, aiutano a comprendere, di riflesso, quanto sia stata opportuna la decisione di incidere sul testo di legge per rimuovere l'autorizzazione preventiva, comprimendo così qualsiasi margine discrezionale in merito alla possibilità di ricorrere al mezzo digitale nella riproduzione. Quest'ultima va intesa a tutti gli effetti come parte integrante dell'attività di consultazione, come ribadito dalla sopra citata risposta del MiBACT all'interrogazione parlamentare, che mutua il principio di equivalenza tra consultazione e riproduzione espressamente dalla mozione del Consiglio Superiore del 16 maggio 2016, che è bene a questo punto esaminare nel dettaglio.

4 Il principio di equivalenza tra consultazione e riproduzione nella mozione del Consiglio Superiore MiBACT del 16 maggio 2016

La più volte citata mozione del Consiglio Superiore definisce il principio di equivalenza tra consultazione e riproduzione come gratuità della fotografia e assenza di limiti predeterminati nel numero degli scatti in caso di testi di pubblico dominio (punto 1); la soppressione della autorizzazione preventiva permette di rendere l'attività di riproduzione contestuale alla riproduzione (punto 2); allineamento ulteriormente rafforzato dalla previsione di non escludere a priori 'categorie e unità documentali' dalla riproduzione con mezzo proprio anche in caso di materiale particolarmente fragile (punto 3). È precisamente su questi ultimi due punti che è opportuno soffermarsi.

L'autorizzazione preventiva alla riproduzione con mezzo proprio, come si è visto, è stata soppressa dalla l. 124/2017 non certo per incosciente sottostima dei problemi conservativi, ma perché è ormai evidente che

2014, 3, disponibile online: http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1406290434496__Sintesi_VERBALE_21_luglio_2014.pdf (2018-02-12).

20 Ad analoghe rassicuranti conclusioni è giunto non un utente, ma la stessa direttrice della Sala Studio dell'Archivio di Stato di Firenze, Francesca Klein dopo aver sperimentato gli effetti della liberalizzazione nel corso di giugno 2014 (ovvero nel periodo precedente l'emendamento restrittivo, quando gli utenti erano autorizzati ad effettuare riprese con il proprio mezzo contestualmente alla consultazione): «Abbiamo potuto riscontrare che la fotoreproduzione diretta da parte dell'utente non disturba i lavori degli altri studiosi e non danneggia i pezzi, che anzi sono sottoposti a minori movimentazioni (sala di studio-depositi-laboratorio di fotoreproduzione-depositi)» (<https://fotoliberebcc.wordpress.com/2015/02/21/1911/>) (2018-02-12).

una manipolazione poco attenta e rispettosa del bene si può verificare indifferentemente in sede sia di riproduzione che di consultazione, come del resto è stato inteso anche da alcuni istituti europei. Se vi saranno rischi durante la consultazione, questi si riproporranno con un dispositivo digitale tra le mani: non si ravvisa infatti sostanziale differenza tra le due attività in rapporto alle istanze di conservazione, come puntualizza Carlo Federici, voce esperta nel campo della conservazione e del restauro del materiale archivistico e librario (Pigliaru 2015):

La riproduzione non determina alcun contatto con l'oggetto da riprodurre poiché l'apparecchio deve necessariamente essere posto a una certa distanza dall'oggetto. Se mai è la consultazione che potrebbe sollecitare materialmente il documento. Ma, ribadito che libri e documenti vengono conservati per essere studiati, credo che sia il caso di sfatare la superstizione che il degrado di questi beni culturali sia accelerato dalla fruizione. Parlo ovviamente della fruizione prudente e avvertita: un libro antico non può essere consultato come si farebbe con un quotidiano che è prodotto per durare un giorno. Ciò premesso, stabilito che è nostro dovere trasmettere ai posteri il patrimonio culturale che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri padri, vorrei far notare che anche noi siamo tra i posteri cui spetta il godimento di quelle testimonianze del passato.

È ragionevole perciò prevedere che negli archivi e nelle sale manoscritti e rari delle biblioteche tutto ciò che si manipola durante la normale consultazione si possa anche maneggiare per la riproduzione a distanza, senza che vi sia quindi soluzione di continuità tra le due attività a livello sia concettuale che operativo, in quanto la fotografia va intesa come parte integrante dell'attività di consultazione, da svolgere, in via ordinaria, direttamente dalla propria postazione; fermo restando che, in caso di eventuale danneggiamento da parte del singolo, ogni tracciabilità rimarrebbe comunque assicurata dal modulo di richiesta scritta che oggi l'utente deve compilare ovunque e in ogni caso per la consegna in consultazione all'utente di qualunque pezzo.

Si realizzerebbe in tal modo, alle condizioni sopra esposte, l'equivalenza tra consultazione e riproduzione che già si incontra nei regolamenti di importanti istituti europei come le Archives nationales di Parigi e i National Archives di Londra (Modolo 2017a).

Del resto non si vede la ragione per cui uno studioso, già accreditato e autorizzato dagli istituti alla manipolazione di pezzi fragilissimi e unici non possa anche riprodurli a distanza.²¹ È forse poco noto, ma l'equivalenza tra consultazione e riproduzione già si riscontrava in Italia prima della recente

21 Come giustamente sottolinea Claudio Ciociola, ordinario di Filologia Italiana alla Scuola Normale Superiore di Pisa in un contributo sul problema della libera riproduzione in archivi e biblioteche (Ciociola 2015).

entrata in vigore della l. 124, non in un archivio né in una biblioteca, ma nel Gabinetto Stampe e Disegni degli Uffizi. In quanto struttura afferente a un museo, dal 1 giugno 2014, per effetto della 'prima' liberalizzazione - e per la gioia degli storici dell'arte - nel gabinetto fiorentino si possono fotografare, senza dover richiedere alcuna autorizzazione, i delicatissimi disegni dei maggiori artisti del Rinascimento e dell'età moderna, sia se sono conservati in fogli sciolti, sia se sono raccolti in codici preziosamente rilegati.

L'esigenza della conservazione, specie per il materiale giudicato più fragile o di pregio, troverebbe in ogni caso una risposta soddisfacente, sempre secondo la mozione (punto 3), nell'adozione di precauzioni particolari a monte, in sede stessa di consultazione, ad esempio nella predisposizione di postazioni riservate, quindi più facilmente sorvegliabili, deputate alla consultazione e contestuale riproduzione di specifica documentazione, come avviene alle Archives nationales (Modolo 2017a, 35-6). È qui che subentra il ruolo fondamentale di archivisti e bibliotecari nell'educazione dell'utenza alla conservazione, che può tradursi in precise istruzioni verbali del funzionario prima della consultazione (o riproduzione) di un documento particolarmente delicato, oppure in indicazioni testuali sulla corretta manipolazione del materiale (o sugli usi leciti delle riproduzioni) che potrebbero figurare in fogli plastificati riposti sul ripiano di ogni postazione di studio; infine si può optare per l'efficacia visiva di video dimostrativi da pubblicare in rete o proiettare in apposite postazioni della sala studio, come insegna il caso della British Library o dei National Archives di Londra. Quei video raccomandano l'utilizzo di cunei in gommapiuma e di cordoncini di piombo rivestiti in teflon o in tessuto per tenere aperte le pagine del manoscritto senza incorrere nel rischio di danneggiarne il dorso, e valgono anche a ricordarci l'importanza di alcuni strumenti ausiliari che dovrebbero far parte della dotazione ordinaria di ogni archivio e di ogni biblioteca anche in Italia, come sottolinea appropriatamente la circolare 14 della Direzione Generale Biblioteche. Questa circolare invita in effetti le biblioteche statali a predisporre «supporti idonei a tenere i beni oggetto di riproduzione nella posizione più corretta», rendendo tra l'altro decisamente più agevole il rispetto di un'altra raccomandazione presente nella stessa circolare, laddove si suggerisce di «tenere il proprio dispositivo con entrambe le mani».

In casi estremi si potrà sempre escludere a monte, cioè sin dal momento della consultazione ordinaria, il materiale fragile già digitalizzato a spese dell'istituto, vincolando però una simile restrizione all'impegno di renderlo disponibile liberamente online al fine di assicurarne la più diffusa fruibilità,²² o gratuitamente all'utente che ne faccia richiesta per motivi di studio, come opportunamente previsto dal punto 6 della mozione del Con-

22 A questo proposito basti l'esempio illuminante di Gallica BNF con milioni di documenti e volumi disponibili gratuitamente sul sito web della Bibliothèque nationale de France (<http://gallica.bnf.fr/>).

siglio Superiore MiBACT, successivamente recepito puntualmente dalle già citate circolari che regolamentano la riproduzione in archivi e biblioteche.

Gli accorgimenti sinora elencati configurano una attività di monitoraggio costante del materiale documentario che dovrebbe interessare ogni fase della manipolazione fisica del bene bibliografico o archivistico, e non quindi la sola attività di riproduzione. Invece si constata che l'istanza di conservazione, non sempre percepita in sala studio come esigenza prioritaria, si palesa d'improvviso quando si tratta di contrastare il principio della libera riproduzione. Un documento o un volume non 'diventa' però fragile all'avvicinarsi dello schermo di uno smartphone; è anzi verosimile che un utente poco avvertito non esiterà a forzare una legatura particolarmente stretta o a sfogliare in modo avventato le pagine di un manoscritto anche nel corso della semplice attività di consultazione. Occorrerebbe allora convincersi che il migliore supporto alla conservazione può provenire non tanto da autorizzazioni o divieti, quanto da un'utenza ben informata.

5 Conclusioni

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il principio di equivalenza tra consultazione e riproduzione espresso dalla più volte citata mozione del Consiglio Superiore appare strettamente aderente alla nuova formulazione dell'art. 108 del codice dei beni culturali. Tale principio sembra essere stato pienamente accolto dalla sola circolare 14/2017 della Direzione Generale Biblioteche; viceversa la circolare 33 della Direzione Generale Archivi tende a disallineare le due attività, dando la possibilità, come si è detto, di escludere dalla riproduzione con mezzo proprio intere serie archivistiche o unità documentali per ragioni conservative. Il richiamo ai principi espressi dalla mozione, che si legge nella già citata risposta del ministero del 20 dicembre 2017 alle recenti interrogazioni parlamentari su questo tema, apre spiragli per un nuovo intervento regolamentare, per altro caldeggiato dallo stesso Consiglio Superiore MiBACT. In una nota del 19 dicembre il massimo organo consultivo del ministero ha preso infatti posizione a seguito delle numerose segnalazioni in merito alla mancata o anomala applicazione della liberalizzazione fatte pervenire al ministero da ricercatori e utenti, invitando formalmente il Ministro Dario Franceschini a farsi garante della piena applicazione di tali norme di liberalizzazione, e ai Direttori Generali alle Biblioteche e agli Archivi a recepire integralmente nelle loro circolari esplicative le indicazioni offerte dal Consiglio nella citata mozione del 16 maggio 2016.²³

²³ URL http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1513764984572_Mozione_CSBCP_19_dicembre_2017_Riproduzioni.pdf (2018-02-12).

A questo proposito si potrebbe pensare a un regolamento unitario, valido per archivi e biblioteche,²⁴ che sia capace da un lato di superare le discrepanze che ancora si riscontrano nelle due circolari, dall'altro di garantire finalmente il rispetto generale del principio di equivalenza tra consultazione e riproduzione. Del resto il tema della libera riproduzione investe problematiche comuni a entrambe le realtà, quali la tutela fisica del materiale, ma anche - sia pure in grado differente nei due ambiti - la salvaguardia del diritto d'autore e della riservatezza dei dati.²⁵ Per questo appare opportuno delineare un quadro condiviso di regole che sia il più possibile omogeneo e chiaro, al quale dovrebbero attenersi sia le biblioteche sia gli archivi statali. Con l'occasione si potrà inoltre sancire, questa volta in modo espresso e inequivoco, la definitiva soppressione della richiesta di autorizzazione preventiva all'uso del mezzo proprio, come peraltro prevede la legge: il che impone di considerare in modo corretto la natura del modello di autodichiarazione previsto dalle circolari, che non va scambiato, come talora accade, per un surrogato del precedente modulo di autorizzazione, essendo piuttosto da considerare per ciò che esso effettivamente è, vale a dire un documento da compilare *ex post*, a riproduzione già liberamente eseguita dall'utente. In conclusione un simile intervento normalizzatore sarà una occasione importante per sanare le anomalie residue nella applicazione della liberalizzazione, che sembrano incrinare quella alleanza tra utenza e amministrazione che invece, negli archivi e nelle biblioteche che hanno correttamente recepito la riforma, sembra si stia effettivamente consolidando. Lo dimostra ogni giorno il vivo entusiasmo con cui gli studiosi hanno accolto la riforma nella maggior parte degli istituti. Ecco allora che l'obiettivo di «rispondere nel modo più efficace alle esigenze della ricerca» e di rilanciare il ruolo di archivi e biblioteche nella nostra società quali «centri di diffusione attiva del sapere a tutti i livelli» che si legge nella mozione del Consiglio Superiore non è solo un nobile proposito sotteso alla libera riproduzione, ma la condizione stessa per la sopravvivenza a lungo termine di questi istituti nell'era della crisi delle moderne democrazie e in un futuro dai contorni ormai sempre più incerti.

24 Un regolamento unitario cui probabilmente già si sarebbe approdati nel caso in cui si fosse completata la recente riforma ministeriale che ha unificato le soprintendenze archivistiche e librarie, tenendo però distinte le rispettive Direzioni Generali.

25 Si pensi alla necessità di salvaguardare il diritto d'autore nel caso degli archivi privati conservati negli archivi di Stato; per converso si pensi invece al diritto alla riservatezza per «archivi e materiali documentari conservati nelle biblioteche (raccolte documentarie, carteggi, autografi)», già ricordato nella circolare 14 della Direzione Generale Biblioteche, anche in virtù di eventuali condizioni restrittive fissate dai soggetti proprietari privati all'atto della donazione all'istituto.

Bibliografia

- Benjamin, Walter (1966). *L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica*. Torino: Einaudi.
- Brugnoli, Andrea; Gardini, Stefano (2013). «Fotografia digitale, beni archivistici e utenti. L'impiego e la diffusione di una nuova tecnologia nella normativa e nelle iniziative dell'amministrazione archivistica». *Archivi e Computer*, 1, 213-56.
- Ciociola, Claudio (2015). «Libere riproduzioni negli archivi e nelle biblioteche» [online]. *Treccani PEM*, 18 giugno. URL http://www.treccani.it/magazine/atlante/cultura/Libere_riproduzioni_negli_archivi_e_nelle_biblioteche.html (2017-12-27).
- Garacci, Mariasole (2017). «Democrazia della cultura» [online]. *Micromega-online*, 6 dicembre. URL <http://temi.repubblica.it/micromega-online/democrazia-della-cultura/?printpage=undefined> (2017-12-27).
- Manacorda, Daniele (2014). *L'Italia agli Italiani. Istruzioni e ostruzioni per il patrimonio culturale*. Bari: Edipuglia.
- Modolo, Mirco; Tomicelli, Amedeo (2016). «Una possibile riforma sulla riproduzione dei beni bibliografici ed archivistici» [online]. *Aedon*, 1. URL <http://www.aedon.mulino.it/archivio/2016/1/modolo.htm> (2017-12-27).
- Modolo, Mirco (2017a). «Il dibattito sulla liberalizzazione della fotografia digitale in archivi e biblioteche quattro anni dopo l'appello di Reti Medievali» [online]. *Reti Medievali*, 18(1). URL <http://www.rmojs.unina.it/index.php/rm/article/view/5066> (2018-02-09).
- Modolo, Mirco (2017b). «Libera riproduzione di beni culturali. Prospettive per la ricerca, opportunità per la valorizzazione». Auriemma, Rita (a cura di), *Patrimoni culturali, sistemi informativi e open data. Accesso libero ai beni comuni? = Atti del convegno* (Trieste, 28-29 gennaio 2016). Udine: Forum Edizioni, 53-64.
- Modolo, Mirco (2017c). «La liberalizzazione delle riproduzioni digitali con mezzo proprio negli archivi di Stato italiani» [online]. *Il Mondo degli Archivi*, 1. URL <https://goo.gl/2DRrMf> (2017-12-27).
- Modolo, Mirco (2017d). «Verso una democrazia della cultura. Libero accesso e libera condivisione dei dati». Serlorenzi, Mirella; Jovine, Ilaria (a cura di), *Pensare in rete, pensare la rete per la ricerca, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico = Atti del convegno* (Roma, 14 ottobre 2015). DOI 10.19282/ACS.9.2017.11. Firenze: All'insegna del Giglio, 109-32.
- Pavolini, Carlo (2017). *Eredità storica e democrazia. In cerca di una politica per i beni culturali*. Roma: Scienze e Lettere.
- Pigliaru, Alessandra (2015). «Un selfie pagato a caro prezzo» [online]. *Il Manifesto*, 17 giugno. URL <http://ilmanifesto.info/un-selfie-pagato-a-caro-prezzo/> (2017-12-27).
- Volpe, Giuliano (2015). *Patrimonio al Futuro*. Milano: Electa.